

IL NUOVO CONTRATTO DEL COMMERCIO

Rinnovato il CCNL del Terziario il 18.07.2008
con Fisascat-Cil e Uiltucus-Uil

Dopo 18 mesi di trattative, il 18 Luglio u.s. Confcommercio Nazionale ha firmato con Fisascat-Cisl e Uiltucus-Uil il rinnovo della parte normativa ed economica del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi scaduto il 31.12.2006. Filcams-Cgil, invece, ha abbandonato il tavolo delle trattative rompendo la prassi consolidata a livello nazionale della firma unitaria delle tre confederazioni sindacali.

Il suddetto rinnovo decorre dal 1° Gennaio 2007 ed avrà vigore fino a tutto il 31 Dicembre 2010.

Di seguito riportiamo il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi in pillole:

PARTE ECONOMICA rinnovo CCNL Terziario del 18 Luglio 2008

E' previsto un aumento retributivo mensile non assorbibile di **Euro 150,00 a regime riparametrato su un IV° livello**, così distribuito:

Decorrenza Febbraio 2008	Decorrenza Dicembre 2008	Decorrenza Settembre 2009	Decorrenza Marzo 2010	Decorrenza Settembre 2010
55,00	21,00	34,00	20,00	20,00

Gli importi arretrati, pari a 252,06 euro, non saranno utili a nessun fine fatto salvo per il calcolo delle mensilità aggiuntive e del TFR e saranno erogati in due tranches di uguale importo da corrispondere: la prima nel mese di Luglio 2008 e la seconda nel mese di Novembre 2008.

N.B. Per le Aziende che hanno aderito nello scorso Aprile all'invito unilaterale di Confcommercio Nazionale di riconoscere ai lavoratori in forza gli importi d'integrazione all'Indennità di vacanza contrattuale, gli importi arretrati di cui sopra dovranno essere assorbiti fino a concorrenza dall'integrazione dell'IVC complessivamente riconosciuta.

INDENNITA' DI FUNZIONE QUADRI: a partire dal 1° Luglio 2008 l'indennità di funzione dei quadri è incrementata di 70,00 euro per 14 mensilità assorbibili al 50%.

QUAS: a decorrere dal 1° Gennaio 2009 il contributo una tantum da corrispondere all'atto dell'iscrizione ed il contributo annuo a favore della Cassa sono incrementati ciascuno di Euro 38,00 a carico del datore di lavoro. A decorrere dal 1° Gennaio 2009 il contributo annuo a favore della Cassa è incrementato di Euro 8,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.

PARTE NORMATIVA rinnovo CCNL Terziario del 18 Luglio 2008

Bilateralità: dato il ruolo strategico che rivestono gli enti bilaterali le parti chiedono di chiarire la natura dei versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore degli enti affinché tali importi siano esclusi dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi in virtù delle peculiari finalità sociali perseguite.

Apprendistato

- **Innalzamento della percentuale di conferma dal 70% all'80%** dei contratti di apprendistato venuti a scadere nei 24 mesi precedenti.
- **Diritto all'iscrizione all'Assistenza sanitaria integrativa**, Fondo EST
- **Diritto all'iscrizione alla previdenza integrativa**, Fondo Font.e, dove la contribuzione a carico azienda sarà pari all'1,05% (comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR.
- **Maturazione differita dei permessi previsti all'art.140 solo per i nuovi assunti**, ovvero, restano immutate le ore di permesso per le festività abolite, mentre le restanti ore (56 ore per le aziende fino a 15

dipendenti e 72 ore per le aziende con più di 15 dipendenti) saranno riconosciute in misura pari al 50% decorso un periodo pari alla metà della durata del contratto e in misura pari al 100% dal termine del periodo di apprendistato.

- **Le aziende devono dare comunicazione all'apprendista della qualificazione 30 giorni prima della scadenza del contratto.**

Contratti a tempo parziale – *novità*: l'orario minimo settimanale previsto per il lavoro part-time è stato vincolato al limite dimensionale dell'azienda, ovvero:

- aziende che occupino complessivamente **fino a 30 dipendenti: 16 ore**, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
- aziende che occupino complessivamente **più di 30 dipendenti: 18 ore**, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale.

Lavoro domenicale – *novità*: la disciplina del lavoro domenicale viene demandata alla contrattazione di secondo livello che dovrà definire il calendario delle aperture secondo le disposizioni normative previste in materia nell'anno di riferimento.

Regime transitorio (applicabile decorsi 4 mesi dalla sottoscrizione del CCNL in caso di non definizione della materia al secondo livello di contrattazione): per i lavoratori a tempo pieno che abbiano il riposo settimanale coincidente con la domenica, le aziende potranno fissare l'attività lavorativa nella misura non superiore al 30% delle aperture domenicali oltre a quelle previste dalla Legge Bersani. Non saranno tenuti a garantire le prestazioni domenicali sopraindicate: madri/padri, anche affidatari, di bambini di età fino ai 3 anni e i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti conviventi con assegno di accompagnamento.

Ai lavoratori sarà riconosciuta esclusivamente la maggiorazione del 30% per le ore lavorate di domenica, tale maggiorazione è onnicomprensiva e non cumulabile.

Per i lavoratori, invece, che abbiano il riposo settimanale cadente in giornata diversa dalla domenica saranno riconosciute le seguenti maggiorazioni con le seguenti decorrenze: 15% a decorrenza dal 1° Luglio 2008; 20% a decorrere dal 1° Gennaio 2009 e 30% a decorrere dal 1° Gennaio 2010

Riposo giornaliero – *novità*: la disciplina del riposo giornaliero, fissato in almeno 11 ore consecutive, viene demandata alla contrattazione di secondo livello.

Regime transitorio: in attesa di specifica regolamentazione il riposo giornaliero potrà essere frazionato, garantendo un riposo minimo continuativo di 9 ore, per le prestazioni lavorative svolte nei seguenti casi: cambio turno / fascia; interventi di ripristino della funzionalità dei macchinari, impianti e attrezzature; manutenzione svolta presso terzi; attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari; aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo inferiore a 11 ore; inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari.

Lavoro straordinario: Il monte annuo delle prestazioni di lavoro straordinario richiedibili dall'azienda è stato portato da 200 ore a **250 ore**.

Aspettativa non retribuita per malattia dovuta a gravi patologie – *novità*: il lavoratore assente per malattia dovuta ad una patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita periodicamente documentate da specialisti del S.S.N., potrà godere, previa richiesta scritta, di **un ulteriore periodo di aspettativa non retribuito di durata non superiore a 12 mesi**.

Appalti e Terziarizzazioni delle attività di vendita: introduzione della richiesta da parte delle aziende appaltanti alle aziende appaltatrici del modello DURC, con espressa previsione nel contratto di appalto.

In caso di terziarizzazione o esternalizzazione di attività gestite dall'impresa con l'utilizzo di proprio personale, è disposta una procedura di consultazione con le O.O.S.S.